

AS871 - LIMITI MINIMI ALLA CHIUSURA ESTIVA DELLE FARMACIE

Roma, 1 settembre 2011

All'Assessorato alla Promozione dei Servizi Sociali e
della Salute di Roma Capitale
Azienda Sanitaria Locale Roma A
Azienda Sanitaria Locale Roma B
Azienda Sanitaria Locale Roma C
Azienda Sanitaria Locale Roma D
Azienda Sanitaria Locale Roma E
Ordine dei Farmacisti di Roma e Provincia
Associazione Sindacale dei Farmacisti Titolari di Roma
e Provincia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287, nella sua adunanza del 25 agosto 2011, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alla definizione, da parte degli enti in indirizzo, del limite minimo di chiusura estiva che deve essere osservato dalle farmacie operanti nel Comune di Roma per l'anno 2011.

L'Autorità è venuta a conoscenza del fatto che, nell'ambito di una Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 febbraio 2011, sarebbe stato consentito in via sperimentale di ridurre il periodo feriale estivo da 21 a 14 giorni alle farmacie che ne facciano richiesta, purché poste all'interno della ZTL o all'esterno del GRA.

Nelle segnalazioni *Regolamentazione orari e turni delle farmacie* (AS194 in Boll. n. 7/2000) e *Vincoli relativi all'orario di apertura degli esercizi farmaceutici* (AS381 in Boll. n. 3/2007), l'Autorità aveva già auspicato una revisione delle normative regionali che, pur mantenendo gli esistenti obblighi di apertura minima, eliminasse i limiti e le distorsioni della concorrenza derivanti *inter alia* dalla fissazione di limiti minimi di ferie annuali: la possibilità di prestare servizio al di là di tali limiti consentirebbe infatti agli operatori del settore di articolare la propria offerta anche in termini di apertura al pubblico, rendendola più congeniale alle esigenze dei consumatori ed evitando così che il bacino d'utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificialmente. Peraltro, l'ingresso sul mercato di nuovi operatori per effetto dell'art. 5 della l. 248/2006 (che consente la vendita di farmaci da banco da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie), rende ancora più pressante la necessità per queste ultime di disporre di una maggiore libertà nel compimento delle proprie scelte commerciali.

In quest'ottica, va certamente valutato positivamente il tentativo di procedere ad una parziale "liberalizzazione" del periodo di chiusura, seppur limitatamente a zone circoscritte della città;

occorre però rilevare che, proprio in ragione degli evidenti benefici che consumatori ed operatori del settore trarrebbero da una maggiore flessibilità in termini di chiusura estiva, non sussiste alcuna ragione perché questa venga concessa solo alle farmacie situate in specifiche zone della città.

L'Autorità, pertanto, auspica che per il futuro gli enti in indirizzo vogliano tener conto, ogni qualvolta si trovino a definire i tempi e le modalità di chiusura estiva della farmacie, dei principi concorrenziali sopra enunciati.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
